



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 20	di data 04/05/22

Oggetto: CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 29 L. 27.12.2019 N. 160 E S.M., CONFLUITI NEL PNRR - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. AMMODERNAMENTO IMPIANTI I.P. VIA DEL SUFFRAGIO E CIRCOSCRIZIONE N. 7 - POVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 210.000,00. OPERA N. 6594.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'art. 1, comma 29 della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

verificato che, ai sensi del comma 30 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020, i contributi sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno;

verificato altresì che ai sensi della lettera f), sempre del comma 30, art. 1, Legge di bilancio 2020 ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

considerato che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di data 14 gennaio 2020 tali contributi sono stati assegnati ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto speciale e alle due Province autonome per l'esercizio 2020;

considerato che con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, considerata l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare, i medesimi contributi sono stati assegnati ai Comuni delle Regioni a Statuto speciale e alle due Province autonome anche per anni dal 2021 al 2024 per un importo annuale pari ad euro 210.000,00;

visto l'art. 3, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 che dispone che per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali;

pagina 1/8

visto altresì l'art. 3 del medesimo Decreto il quale stabilisce che i contributi sono erogati ai Comuni beneficiari per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del suddetto Decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 con il quale sono stati attribuiti ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020;

visto inoltre il decreto legge 10 settembre 2021 n. 121 che ha introdotto alcune modifiche relative ai contributi previsti dal comma 29, art. 1 della legge 160/2019 per l'anno 2021;

precisato che le linee d'intervento di cui all'art. 1 comma 29 e ss. della legge n. 160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 - alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Linea di finanziamento M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";

visto da ultimo il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 con cui sono state introdotte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

posto che i Comuni per beneficiare di detti contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ogni annualità (salvo che per l'anno 2021);

posto che i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e 29 bis della l. n. 160/2019, relativi alle annualità 2022 e 2023, sono stati assegnati ai comuni trentini con deliberazioni della Giunta provinciale n. 412 del 27.03.2020 e n. 356 del 05.03.2021;

dato quindi atto che l'Amministrazione comunale intende procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti di pubblica illuminazione, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza oltre ad adeguarli alla normativa vigente, riducendo costi energetici e di manutenzione;

dato atto che gli interventi interessano impianti ubicati in spazi di pubblico interesse (strade, percorsi ciclo-pedonali, piazze, parcheggi, aree verdi) ed in particolare nei sobborghi di Povo, Oltrecastello, Mesiano, Gabbio ed in area cittadina in via del Suffragio;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa di data 21.02.2022, redatta dallo scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, costituita dagli elaborati "Relazione tecnica descrittiva", "Stima economica" e "Particolari costruttivi e documentazione fotografica" per un importo complessivo di euro 210.000,00 come di seguito suddiviso:

A) forniture	euro	116.097,25
B) lavori	euro	71.921,17
C) oneri per la sicurezza	euro	1.977,02
oneri per la sicurezza emergenza COVID-19	euro	913,65
sommano	euro	2.890,67
oneri fiscali iva 10%	euro	19.090,91
totale	euro	210.000,00

precisato che per la realizzazione della presente opera si è ritenuto di predisporre apposita perizia di spesa, trattandosi di una pluralità di interventi non progettualizzabili collocati in diversi siti del territorio e non organici, che spesso si eseguono in caso di situazioni di pericolo o altre anomalie di servizio comunicate di volta in volta;

dato atto che l'intervento è soggetto all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt.

127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che la presente perizia è redatta in conformità al D.M. 27 settembre 2017, recante i “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;

dato atto che l’art. 3 della l.p. 27.12.2021 n. 21 ha introdotto l’art. 2 ter nella l.p. 04.08.2021 n. 18, ai sensi del quale: “All’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall’articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l’applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.”;

considerato che per quanto non specificamente disposto dalle norme richiamate dal citato art. 2 ter continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici;

richiamate con riferimento alle forniture di cui alla voce A) del quadro economico sopra riportato, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l’art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull’argomento dalla Direzione generale e dall’Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni” e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell’ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

visto in particolare l’art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale “le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120”. Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determine a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all’importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che gli importi previsti per il presente affidamento per le forniture di cui alla voce A) e per i lavori di cui alla voce B) del quadro economico sono inferiori alle soglie (oneri e

i.v.a. esclusa), fissate dal decreto legge sopra citato;

valutato quindi di procedere all'affidamento delle forniture per l'importo di euro 116.097,25 (i.v.a. esclusa) mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i beni richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

dato atto che la modalità di affidamento sopra indicata in relazione all'importo e alla tipologia delle forniture, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa. Si tratta di una procedura con un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute e compatibili con i termini fissati in relazione al presente finanziamento, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto tra un numero ridotto di operatori economici;

rilevato in relazione alle modalità di affidamento per i lavori di cui alla voce B) che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce B) per l'importo di euro 74.811,84 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

ritenuto di utilizzare la procedura sopra indicata, in ragione sia della particolarità del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti in possesso delle specifiche competenze per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che della tipologia di procedura che presenta ridotti vincoli esecutivi e strumenti operativi standardizzati, il cui utilizzo garantisce il rispetto di tempistiche paragonabili alle procedure di affidamento introdotte dalla normativa provinciale sopra richiamata con funzione di accelerazione e di semplificazione e compatibili con i termini fissati in relazione al presente finanziamento;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per le forniture sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m. e per i lavori saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente, considerando anche quanto disposto dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e dalle relative disposizioni attuative con specifico riferimento agli interventi finanziati con le risorse di cui al PNRR;

dato atto inoltre, con riguardo ai requisiti di partecipazione, che gli ulteriori requisiti di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 e s.m. inerenti la promozione dell'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, non vengono richiesti per gli affidamenti di cui al presente intervento, come consentito dall'art. 47, comma 7, del medesimo decreto, in considerazione della tipologia e della natura del presente intervento e dell'oggetto del contratto, riguardanti la manutenzione di impianti di illuminazione e le connesse forniture, in relazione ai relativi profili

occupazionali richiesti in tale ambito;

richiamati con riguardo al criterio di aggiudicazione:

- l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
- l'art. 3, comma 3 della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, che prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione per le forniture sarà quello del prezzo più basso, attesa la puntuale definizione, nella perizia, dell'oggetto della fornitura, delle sue caratteristiche e dimensioni, tenendo conto altresì che il criterio di aggiudicazione scelto consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Inoltre non si ravvisano ulteriori profili qualitativi significativi a supporto di una eventuale aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; per i lavori quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., che, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;

atteso che i contratti relativi agli affidamenti dei lavori e delle forniture in oggetto verranno stipulati mediante scambio di corrispondenza, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;

dato atto che le spese oggetto di affidamento saranno effettuate in coerenza con le misure di semplificazione introdotte dalla citata l.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

tenuto conto che gli interventi saranno eseguiti in ambiti dislocati in diverse aree cittadine e con diversa tempistica e quindi in assenza di possibili sovrapposizioni, non è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

dato atto inoltre che il Servizio ha attestato l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

richiamato l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, che dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario, (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.e dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220 di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

atteso che il presente intervento è previsto nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - la L. 27.12.2019 n. 160;
 - il D.L. 16.07.2020 n. 76/ convertito con modificazioni con legge 11.09.2020 n. 120;
 - il D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021 n. 108;
 - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 07.12.2021;
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la propria nota istruttoria di data 13.04.2022 prot. n. 103007;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Ammodernamento impianti i.p. via del Suffragio e circoscrizione n. 7 - Povo", datata 21.02.2022 e costituita dagli elaborati "Relazione tecnica descrittiva", "Stima economica" e "Particolari costruttivi e documentazione fotografica", redatta dallo scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone una spesa di euro 210.000,00 (i.v.a. compresa);
2. di procedere all'affidamento delle forniture e dei lavori secondo quanto precisato in premessa;
3. di vietare, relativamente all'affidamento delle forniture e dei lavori in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione del relativo contratto, dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
7. di impegnare la somma di euro 210.000,00 (Iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D68B22000150004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 04/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 20

di data 04/05/22

Oggetto: CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 29 L. 27.12.2019 N. 160 E S.M., CONFLUITI NEL PNRR - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. AMMODERNAMENTO IMPIANTI I.P. VIA DEL SUFFRAGIO E CIRCOSCRIZIONE N. 7 - POVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 210.000,00. OPERA N. 6594.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	10052.02.07583	U.2.02.01.09.999	2302		659422	210.000,00	20099"CONT RIBUTI PAT PNRR / ILLUMINAZIONE PUBBLICA	104402 (9419068)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 12 maggio 2022

